



CITTA' DI COSENZA

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 21 del 08/05/2013

Oggetto:

Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, ai sensi della lettera g) del comma 8 dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di maggio, a partire dalle ore 17.00, nella Sala delle riunioni di Giunta del Palazzo Municipale, con l'assistenza del Segretario Generale Francesco GROSSI, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno nelle persone seguenti e alla presenza del Sindaco Mario OCCHIUTO:

		Pres.	Ass.
<i>Katya GENTILE</i>	<i>V.Sindaco</i>	X	-
<i>Davide BRUNO</i>	<i>Asses.</i>	-	X
<i>Alessandra DE ROSA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Giuseppe DE ROSE</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Martina HAUSER</i>	<i>""</i>	-	X
<i>Marina MACHI'</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Rosaria SUCCURRO</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Luciano VIGNA</i>	<i>""</i>	X	-
<i>Carmine VIZZA</i>	<i>""</i>	X	-

LA GIUNTA

RITENUTA la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le determinazioni della Città;

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione (n. 33/2013) che si riporta integralmente:

SETTORE 1 - PERSONALE E CONTROLLO DI GESTIONE

Proponente SCONZA LUCIO (DIRETTORE SETTORE)

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale, con atto n. 66 del 12 dicembre 2012, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, ed ha assunto l'impegno di approvare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di esecutività della suddetta deliberazione, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso, corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario, disponendo - fra l'altro - nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 8 del citato 243-*bis* - al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, il Comune:

a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;

b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;

c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;

d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;

e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;

g) **può** procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché **accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali di cui all'articolo 243-*ter*, a condizione che** si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'Ente e che **abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;**

- il Consiglio comunale, con la citata deliberazione n. 66 del 12 dicembre 2012, ha inoltre stabilito:

- di richiedere, ai sensi dell'art. 243-*ter* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174

del 2012, l'anticipazione sul Fondo di rotazione, denominato: "*Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*", nella misura massima prevista, attese le condizioni di insufficiente liquidità di cassa rappresentate nelle premesse della stessa deliberazione;

- di richiedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 dicembre 2012, n. 213, la concessione dell'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4 del medesimo articolo da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario, nella misura massima prevista dalla legge, prendendo atto che, in caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate sono recuperate secondo tempi e modalità disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- di prendere atto, disponendo pertanto in tal senso nei confronti degli uffici preposti alla elaborazione ed attuazione del piano, che - ai sensi del comma 9 del citato 243-bis - in caso di accesso al Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, il Comune dovrà adottare, entro il termine dell'esercizio finanziario, le seguenti misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio:

- a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;

- b) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all'intervento 03 della spesa corrente;

- c) entro il termine di un triennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all'intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie;

- d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi;

- .. di prendere atto, infine, che - ai sensi del comma 7 dell'art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000 - la mancata presentazione del piano entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il diniego dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, ovvero il mancato raggiungimento del riequilibrio finanziario dell'Ente al termine del periodo di durata del piano stesso, comportano l'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l'assegnazione al Consiglio dell'Ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 9 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, recante all'oggetto: «*Approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, redatto ai sensi degli articoli 243-bis, 243-ter e 243-quater del d.lgs. n. 267/2000, inseriti dall'art. 3, comma 1 - lett. r), del decreto-legge n. 174/2012, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione*»;

PRESO ATTO CHE:

- **la lettera g) del comma 8 del citato 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, dispone testualmente:** «Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché **accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che** si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini

istituzionali dell'ente e che **abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.»;**

- il comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267/2000 dispone testualmente: «L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.»;

CONSIDERATO CHE:

- a mente del comma 6 dell'art. 259 del TUOEL n. 267/2000 sussiste per l'Ente l'obbligo di rideterminare la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui all'art. 263, comma 2, del medesimo testo unico, fermo restando l'obbligo di accertare la compatibilità di bilancio della spesa risultante dalla dotazione organica rideterminata;

- il richiamato comma 2 dell'art. 263 del d.lgs. n. 267/2000 demanda al Ministro dell'Interno la individuazione, con proprio decreto, a cadenza triennale, della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per Comuni e Province ed i rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica validi per gli Enti in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6;

- il medesimo comma 2 prescrive che, in ogni caso, agli Enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli Enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente;

- risulta vigente, per il triennio 2011-2013, il decreto del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2011 (pubblicato nella *Gazz. Uff.* 26 marzo 2011, n. 70), che stabilisce per la fascia demografica da 60.000 a 249.999 abitanti — nella quale il Comune di Cosenza risulta essere compreso in virtù di una popolazione rilevata (nota del Ufficio Statistica prot. n. 1304 del 6/2/2013) al 31 dicembre 2011 (v. comma 2 dell'art. 156 del d.lgs. n. 267/2000) pari a 69.920 abitanti — un rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/106;

- detto rapporto medio si configura, in ogni caso, come limite massimo che la dotazione organica non deve oltrepassare;

- detto limite, fermo restando la compatibilità di bilancio, è fissato per il Comune di Cosenza in n. 660 (seicentossessanta) posti (69.920:106) a fronte degli 800 (ottocento) posti previsti dall'attuale dotazione organica approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 2 agosto 2012;

- sulla scorta della normativa innanzi richiamata, ed in conformità alla medesima, è stata predisposta la dotazione organica rideterminata per la durata del periodo di riequilibrio, alla cui definizione si è pervenuti avuto riguardo:

- alla circostanza che questa Amministrazione ha adottato, con deliberazione della Giunta comunale n. 218 del 9 agosto 2007, il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel testo da ultimo modificato ed integrato con deliberazione giuntale n. 96 del 25 luglio 2011, per una più efficiente organizzazione dei servizi ed una migliore utilizzazione delle risorse, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Statuto vigente e dalla deliberazione consiliare n. 38 del 2007, e tenuto anche conto dei limiti imposti dall'esigenza del contenimento della spesa per il personale di questo Ente, in applicazione della vigente normativa in materia dettata a tutela del coordinamento della finanza pubblica. Il nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cosenza, che prevede la razionalizzazione della macrostruttura dell'Ente in senso dipartimentale, utilizza quale modello di aggregazione funzionale e di coordinamento il Dipartimento, riconducendo allo stesso il livello di massima responsabilità sulla programmazione integrata e sul coordinamento funzionale relativamente alle Direzioni di Settore e di Staff; tale nuovo impianto organizzativo in forma dipartimentale consente una maggiore funzionalità dell'Ente che mira ad una più puntuale risposta all'utenza ed a una migliore qualità dei servizi, in un processo di ammodernamento dell'Ente;

- alla circostanza che questa Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 97 del 25 luglio 2011, recante all'oggetto: «*Rideterminazione della dotazione organica del Comune di Cosenza*», ha approvato la nuova dotazione organica a modifica di quella preesistente (approvata circa tre anni prima con deliberazione della G.c. n. 119 del 26 maggio 2008), rideterminandola in n. 850 unità di personale, e che evidenzia una diminuzione significativa della consistenza numerica della preesistente dotazione organica (di complessivi 1.011 posti), come primo passo verso una più marcata riduzione rispetto all'obiettivo, previsto dalla legge, della progressiva riduzione della spesa per il personale, che il Comune non può disattendere ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, coerenti con gli obblighi assunti nei confronti della U.E., atteso che tale previsione costituisce puntuale attuazione del precetto costituzionale che attribuisce alla legge statale il compito di provvedere al coordinamento della finanza pubblica. La nuova dotazione organica, approvata con la richiamata deliberazione della G.c. n. 97 del 25 luglio 2011, a fronte di 16 dipendenti che già rivestono lo *status* dirigenziale (dei quali una dirigente comandata alla Regione Calabria), prevede n. 20 (venti) posizioni dirigenziali (di cui n. 2 Dipartimenti: Amministrativo e Tecnico, n. 16 tra Settori e Staff con funzione dirigenziale unica e n. 2 Staff per Studi e Ricerche), con una riduzione di 13 posti di qualifica dirigenziale rispetto alla preesistente consistenza numerica di 33 (trentatré) dirigenti;
- alla circostanza che questa Amministrazione, con deliberazione giunta n. 114 del 4 agosto 2011, recante all'oggetto: «*Riorganizzazione complessiva della macrostruttura comunale*», successivamente modificata dalle deliberazioni della G.c. n. 127 del 13 settembre 2011, n. 65 del 10 luglio 2012, n. 72 del 26 luglio 2012 e n. 82 del 2 agosto 2012, ha approvato il nuovo modello organizzativo e funzionale della macrostruttura comunale e la relativa articolazione delle strutture dirigenziali, come descritte e specificate negli allegati "A" e "B" allo stesso atto;
- alla circostanza che questa Amministrazione, con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 84 del 2 agosto 2012, recante all'oggetto: «*Rideterminazione della dotazione organica e conseguente programmazione triennale del fabbisogno di personale (2012-2014). Approvazione del piano assunzionale 2012*», ha rideterminato la dotazione organica in n. 800 (ottocento) unità di personale così ripartito:

Categoria A	111
Categoria B1	119
Categoria B3	105
Categoria C	180
Categoria D1	200
Categoria D3	65
Dirigenti	20
Totale	800

dando atto che il numero dei posti è inferiore a quello della preesistente dotazione organica di complessivi 850 posti di cui alla succitata deliberazione giunta n. 97 del 25 luglio 2011, e che viene pertanto rispettato il principio dell'invarianza della spesa;

- agli obiettivi strategici che si intendono perseguire e, vale a dire: accrescere l'efficienza dell'Ente, razionalizzare il costo del lavoro, realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane;
- all'intendimento di non creare pregiudizio alle scelte delle Amministrazioni future in materia di organizzazione e di risorse umane atteso che la lettera g) del comma 8 dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, prescrive che per la durata del piano di riequilibrio (10 anni) la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 259 del medesimo d.lgs. n. 267/2000, non può essere variata in aumento;
- la dotazione organica che né è scaturita tenuto conto di quanto sopra, dell'analisi della consistenza complessiva delle risorse umane rispetto alla dotazione organica vigente, risulta essere

pari a quella massima riveniente dal rapporto medio dipendente popolazione stabilito con il sopra citato decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a 660 posti) e inferiore alla dotazione organica vigente comprendente n. 800 posti per come sotto riportato:

SITUAZIONE ALL'1/5/2013

Categoria	Dipendenti in servizio all'1/5/2013	Dotazione organica vigente	Posti vacanti	Eccedenze e/o posti soppressi	Dotazione organica da adottare	Posti vacanti
A	102	111	9	22	80	
B1	110	119	9	13	97	
B3	101	105	4	16	85	
C	175	180	5	9	166	
D1	188	200	11	23	165	
D3	61	65	4	14	47	
DIRIG.	12+3	20	5	=	20	5
	752	800		97	660	

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

Categoria A	80
Categoria B1	97
Categoria B3	85
Categoria C	166
Categoria D1	165
Categoria D3	47
Dirigenti	20
Totale	660

Tuttavia, la rideterminazione della dotazione organica dell'Ente, operata ai sensi dell'art. 259 del d.lgs 267/2000, non può prescindere dall'analisi dei servizi indispensabili che l'Ente dovrà necessariamente assicurare, dagli obiettivi assegnati ai vari settori finalizzati all'ottimizzazione della funzione di coordinamento e di partecipazione all'indirizzo politico per il conseguimento degli obiettivi che questa Amministrazione ritiene strategicamente prioritari, per il raggiungimento del risanamento finanziario di cui al piano di riequilibrio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 9 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge.

PRECISATO CHE:

- le unità di personale per categoria risultanti in soprannumero rispetto alla dotazione organica così rideterminata sono 97 (novantasette) e prossime al collocamento al riposo, e che, per garantire il raggiungimento degli obiettivi di risanamento, potranno essere mantenute in servizio e riassorbite con i futuri pensionamenti nel periodo di durata del piano di riequilibrio, atteso che:

- l'Ente non è in dissesto ma in una situazione di temporaneo disequilibrio;
- ha rispettato il patto di stabilità relativamente agli anni 2011/ 2012;
- ha rispettato la diminuzione della spesa del personale prevista dalle normative vigenti in materia di controllo della spesa pubblica;
- ha un'eccedenza di personale inferiore al 20 per cento relativamente agli attuali parametri previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. «*spending review*»), modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135;
- l'eccedenza di personale rilevata a seguito della rideterminazione della dotazione organica sarà riassorbita nell'arco del 2017; i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie sono quelle riportate nel piano di previsione delle cessazioni di personale in servizio sotto evidenziato:

- nel corso dell'anno 2013 avranno raggiunto i requisiti per essere collocati a riposo n. 5 unità e si avrà un'eccedenza di 92 unità;
- nel corso dell'anno 2014 avranno raggiunto i requisiti per essere collocati a riposo n. 7 unità e si avrà un'eccedenza di 85 unità;
- nel corso dell'anno 2015 avranno raggiunto i requisiti per essere collocati a riposo n. 19 unità e si avrà un'eccedenza di 66 unità;
- nel corso dell'anno 2016 avranno raggiunto i requisiti per essere collocati a riposo n. 32 unità e si avrà un'eccedenza di 34 unità;
- nel corso dell'anno 2017 avranno raggiunto i requisiti per essere collocati a riposo n. 49 unità e si avrà l'azzeramento dell'eccedenza e una vacanza di 15 unità rispetto all'organico rideterminato;

f) l'Ente ha accertato la compatibilità finanziaria che gli consente di assicurare le competenze stipendiali al personale distribuito nella nuova dotazione organica e alle n. 97 unità in sovrannumero rispetto alla dotazione organica così rideterminata per come attestato dal direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, responsabile del servizio finanziario nel parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

EVIDENZIATO CHE:

- pur rilevandosi una eccedenza di risorse umane pari a 97 unità, nel nuovo organico rideterminato risulta una vacanza di personale dirigenziale pari a 5 unità;
- questa discrasia è giustificata dalla circostanza che l'Ente, al fine di non compromettere la funzionalità dei servizi, non ha ritenuto opportuno procedere ad una aggregazione di funzioni e ad una redistribuzione delle stesse nell'ambito della macro struttura organizzativa adottata con la deliberazione della G.c. n. 114 del 4/8/2011 e successivi atti modificativi, ma ha preferito mantenere le 20 articolazioni dirigenziali così individuate: 2 Dipartimenti, 13 Settori e 6 Staff;

EVIDENZIATO, altresì:

- che per dare maggiore dinamicità all'apparato organizzativo e garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l'Ente ha scelto di optare per una dotazione organica individuata solo numericamente per categoria e non procedere, pertanto, ad una individuazione e distribuzione delle categorie/profili per settore;
- che l'individuazione generica del personale per categoria ha il vantaggio di consentire che ogni unità può essere liberamente utilizzata da una struttura ad un'altra a seconda degli obiettivi da raggiungere e/o per sopperire a disfunzioni organizzative, in sintonia con quanto dettato dalla normativa che prevede che nell'ambito della categoria di appartenenza tutti i profili sono esigibili, cosa che sarebbe più difficile attuare seguendo schemi predefiniti e che non farebbero altro che appesantire la struttura;
- che la distribuzione delle risorse umane ai settori di attività dell'Ente avviene con l'assegnazione degli obiettivi che si realizza tenendo in considerazione l'organigramma e il funzionigramma dell'Ente.

CONSIDERATO CHE:

- le unità di personale individuate in eccedenza per categoria ma tuttavia indispensabili a consentire il buon funzionamento dell'Ente e riassorbibili nel periodo di riequilibrio del piano sono le seguenti:

CATEGORIA	A	22	unità	
CATEGORIA	B	29	"	
CATEGORIA	C	9	"	
CATEGORIA	D	37	"	
TOTALE UNITÀ		97	"	

- sulla dotazione organica rideterminata il direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, responsabile del servizio finanziario, ha attestato la prescritta compatibilità di bilancio, garantendo la disponibilità finanziaria per tutto il personale attualmente

in servizio (752 unità);

PRESO ATTO, altresì, del parere espresso in data 13/2/2013 dall'ANCI in merito agli obblighi derivanti agli Enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario con specifico riferimento alla rideterminazione della dotazione organica e all'eccedenza di personale, nel quale parere si chiarisce fra l'altro che: *«La rideterminazione della dotazione organica non è un'operazione esclusivamente matematica tendente a ridurre il numero dei dipendenti per ricondurlo al rapporto con la popolazione previsto dalla norma, ma deve essere funzionale al nuovo modello organizzativo, caratterizzato da efficienza e flessibilità, che l'ente vuole attuare e compatibile con l'esigenza di riduzione della spesa nel quadro del piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto. Nel definire l'elenco e la consistenza numerica dei profili professionali, distinti per categorie, costituente la nuova dotazione organica rideterminata sarà possibile salvaguardare qualche posizione ricoperta da dipendente prossimo al pensionamento, purché sia giustificata da esigenze funzionali e di spesa ..».*

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *«Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni del citato decreto-legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012:

- art. 2 (rubricato *«Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni»*), comma 8, che testualmente recita: *«Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8»*;

- art. 16 (rubricato *«Riduzione della spesa degli enti territoriali»*), comma 8, che testualmente recita: *«Fermi restando i vincoli assunzionali di cui all'articolo 76, del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2012 d'intesa con Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i parametri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali, tenendo prioritariamente conto del rapporto tra dipendenti e popolazione residente. A tal fine è determinata la media nazionale del personale in servizio presso gli enti, considerando anche le unità di personale in servizio presso le società di cui all'articolo 76, comma 7, terzo periodo, del citato decreto-legge n. 112 del 2008. A decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 20 per cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad un livello superiore del 40 per cento rispetto alla media applicano le misure di gestione delle eventuali situazioni di soprannumero di cui all'articolo 2, comma 11, e seguenti»*;

CONSIDERATO che il suddetto DPCM, per le vicende politiche che hanno determinato le dimissioni del governo Monti, non è stato emanato, sicché il riferimento ai parametri rimane evidentemente quello del decreto del Ministero dell'Interno del 16/3/2011;

RILEVATO che, secondo quanto stabilito dal sopra citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Cosenza si attesta su un'eccedenza di personale in servizio inferiore al 20% rispetto alla media nazionale;

VISTO l'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*);

PRESO ATTO CHE:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal d.lgs. n. 267/2000 e dal d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- l'art. 89, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali) stabilisce che, salve restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli Enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dallo stesso testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

PRECISATO che nella riunione del 28/2/2013 sono state informate le R.S.U. e le OO. SS. di categoria;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 33 nel testo sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni;

si propone alla Giunta comunale di deliberare,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. Di rideterminare — ai sensi del comma 6 dell'art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000, cui rinvia la lettera g) del comma 8 dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 — la dotazione organica dell'Ente per la durata del periodo del piano di riequilibrio, **approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge, come da prospetto sotto riportato:**

Categoria A	80
Categoria B1	97
Categoria B3	85
Categoria C	166
Categoria D1	165
Categoria D3	47
Dirigenti	20
Totale	660

2. Di dare atto che la dotazione organica come innanzi rideterminata, comprendente n. 660 (seicentosessanta) posti, risulta essere pari a quella massima riveniente dal rapporto medio dipendente popolazione stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a 660 posti) e inferiore alla dotazione organica (pre)-vigente comprendente n. 800 unità.

3. Di precisare che la dotazione organica rideterminata non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

4. Di dichiarare, ai sensi del comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al fine di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che, alla data dell'1 maggio 2013, è stata rilevata una eccedenza di personale in servizio a tempo indeterminato di 97 unità.

5. Di precisare che al personale risultato eccedente saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fermo restando che l'eccedenza di personale rilevata a seguito della rideterminazione della dotazione organica potrà essere riassorbita nell'arco del 2017, com'è stato evidenziato in premessa, essendo stata accertata la compatibilità finanziaria che consente di assicurare le competenze stipendiali al personale distribuito nella nuova dotazione organica e alle n. 97 unità in sovrannumero rispetto alla dotazione organica così rideterminata, per come attestato dal direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio,

responsabile del servizio finanziario, nel parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6. Di sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione.

7. Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

8. Di dare mandato al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del 1° Settore: «Personale - Controllo di Gestione» per gli adempimenti di cui precedenti punti 6 e 7 e per ogni altro adempimento conseguente e/o consequenziale previsto dal sistema normativo vigente.

9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato generale; Dirigenti dell'Ente e Datore di Lavoro; Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; Presidente del Collegio dei Revisori; nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto).

Visto che la stessa è corredata dai pareri richiesti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che si riportano integralmente di seguito:

Pareri sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

- Parere di REGOLARITA' TECNICA del responsabile del Servizio interessato:

Motivazione:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Cosenza 08/05/2013

Il Direttore di Sett./Staff
F.TO SCONZA LUCIO

- Parere di REGOLARITA' CONTABILE: Ufficio Ragioneria

Motivazione:

Preso atto che il Consiglio comunale, con atto n. 66 del 12 dicembre 2012, ha deliberato di fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000, e che il piano di riequilibrio è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013; accertata la compatibilità finanziaria che consente all'Ente di assicurare le competenze stipendiali al personale distribuito nella nuova dotazione organica e alle 97 unità in eccedenza rispetto alla dotazione organica rideterminata - (eccedenza che sarà riassorbita nell'arco del 2017, per come evidenziato nella proposta delle presente deliberazione) - si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Cosenza 08/05/2013

Il Direttore di Settore
F.TO DATTIS UGO

RITENUTO che il proposto atto deliberativo sopperisce, in modo adeguato alle circostanze prospettate, alla necessità di provvedere sull'argomento in oggetto;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1. Di rideterminare — ai sensi del comma 6 dell'art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000, cui rinvia la

lettera g) del comma 8 dell'art. 243-*bis* del d.lgs. n. 267/2000, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 — la dotazione organica dell'Ente per la durata del periodo del piano di riequilibrio, **approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 5 del 9 febbraio 2013, esecutiva a norma di legge**, come da prospetto sotto riportato:

Categoria A	80
Categoria B1	97
Categoria B3	85
Categoria C	166
Categoria D1	165
Categoria D3	47
Dirigenti	20
Totale	660

2. Di dare atto che la dotazione organica come innanzi rideterminata, comprendente n. 660 (seicentosessanta) posti, risulta essere pari a quella massima riveniente dal rapporto medio dipendente popolazione stabilito con il decreto del Ministero dell'Interno in data 16 marzo 2011 (pari come detto a 660 posti) e inferiore alla dotazione organica (pre)-vigente comprendente n. 800 unità.

3. Di precisare che la dotazione organica rideterminata non potrà essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.

4. Di dichiarare, ai sensi del comma 6 del citato art. 259 del d.lgs. n. 267 del 2000 e al fine di accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter* dello stesso d.lgs. n. 267/2000, che, alla data dell'1 maggio 2013, è stata rilevata una eccedenza di personale in servizio a tempo indeterminato di 97 unità.

5. Di precisare che al personale risultato eccedente saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fermo restando che l'eccedenza di personale rilevata a seguito della rideterminazione della dotazione organica potrà essere riassorbita nell'arco del 2017, com'è stato evidenziato in premessa, essendo stata accertata la compatibilità finanziaria che consente di assicurare le competenze stipendiali al personale distribuito nella nuova dotazione organica e alle n. 97 unità in sovrannumero rispetto alla dotazione organica così rideterminata, per come attestato dal direttore del 3° Settore: Economia - Programmazione e Risorse Finanziarie - Bilancio, responsabile del servizio finanziario, nel parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

6. Di sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'Interno, per l'approvazione.

7. Di trasmettere, altresì, copia autentica della presente deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

8. Di dare mandato al Direttore del I Dipartimento Amministrativo e del 1° Settore: «Personale - Controllo di Gestione» per gli adempimenti di cui precedenti punti 6 e 7 e per ogni altro adempimento conseguente e/o conseguenziale previsto dal sistema normativo vigente.

9. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni.

Copia del presente atto sarà trasmessa, a cura dell'Ufficio Archivio, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a: Sindaco/Gab; Assessori; Presidenza del Consiglio Comunale; Segretariato generale; Dirigenti dell'Ente e Datore di Lavoro; Componenti del Nucleo di Valutazione dei Dirigenti; Presidente del Collegio dei Revisori; nonché, a cura del Dirigente del 1° Settore: Personale - Controllo di Gestione, alle RSU e OO. SS. (area dirigenza e comparto).

La presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134/4 del T.u.o.e.l. n.267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO Mario OCCHIUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO Francesco GROSSI



CITTA' DI COSENZA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 09/05/2013 come previsto dall'art. 124, comma 1, del T.u.o.e.l. n. 267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
2 - AFFARI GENERALI

F.TO MOLEZZI MARIA

Cosenza 09/05/2013

- ESECUTIVITA' IMMEDIATA -
(ex art. 134, comma 3, del T.u.o.e.l. n.267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza 09/05/2013

F.TO FRANCESCO GROSSI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO GENERALE

Cosenza _____
